Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 maggio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 29 MAGGIO 1962:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1783.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1784.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1785.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori marittimi, in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, che svolgono la loro opera su natanti, dipendenti dalle imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1786.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1787.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno, Teramo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1962, n. 270.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 39 e 40, relativi al corso di studi per la laurea in Fisica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 39. — La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di quattro anni.

Per l'ammissione vale quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Vi sono tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo.

Art. 40. — Sono insegnamenti fondamentali obbligatori a tutti gli indirizzi, per quel che riguarda il *primo biennio,* i seguenti:

1) Fisica generale I;
2) Analisi matematica I;
3) Geometria I;
4) Esperimentazione di fisica (biennale);
5) Fisica generale II;
6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici).

Alla fine del primo biennio sarà richiesta la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica.

I corsi di *Analisi matematica* e *Fisica generale* sono costituiti da due parti annuali distinte, una propedeutica all'altra, con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Il corso di *Meccanica razionale* deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri, ed in comune con gli allievi matematici.

I corsi 1), 2), 3), 5), 6), 7), sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

I corsi 4), 8), consistono di esercitazioni sperimentali che gli studenti eseguiranno in laboratorio, e comportano un esame finale.

Art. 41. — Gli insegnamenti fondamentali obbligatori per il *secondo biennio*, sono i seguenti:

a) indirizzo didattico:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici per la fisica;
4) Istituzioni di fisica matematica;
5) Complementi di fisica generale (I);
6) Complementi di fisica generale (II);
7) Preparazione di esperienze didattiche (I);
8) Preparazione di esperienze didattiche (II);
9) Corso a scelta.

b) indirizzo applicativo:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici per la fisica;
4) Laboratorio di fisica I;
5) Laboratorio di fisica II;
6) Corso a scelta;
7) Corso a scelta;
8) Corso a scelta;
9) Corso a scelta;

c) indirizzo generale:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici per la fisica;
4) Corso a scelta di matematiche superiori;
5) Laboratorio di fisica I;
6) Laboratorio di fisica II;
7) Fisica teorica;
8) Fisica superiore;
9) Corso a scelta.

Qualora l'insegnamento di « Metodi matematici per la fisica », comune ai tre indirizzi, non venga effettivamente impartito, ma venga impartito quello di « Istituzioni di analisi superiore », questo sostituisce il primo a tutti gli effetti.

I corsi *a*5, *a*6, *a*7, *a*8, /*b*5, *b*6, /*c*5, *c*6, comportano un unico esame biennale, i rimanenti corsi un esame finale.

Per i corsi a scelta serve la tabella *A* dei corsi complementari.

Poichè non tutti i corsi di cui alla tabella *A* potranno venire effettivamente impartiti tutti gli anni, un manifesto annuale della Facoltà, indicherà quali di detti corsi potranno venire effettivamente scelti ciascun anno, e consiglierà particolari « curricula » per gli orientamenti dell'indirizzo applicativo.

Degli insegnamenti complementari di cui alla tabella *A* sono segnati con asterisco quelli di indirizzo matematico.

TABELLA *A*

Elenco dei corsi complementari

Acustica;
* Algebra;
* Analisi superiore;
Astrofisica;
Astronomia;
* Calcolo delle probabilità e statistica;
* Calcoli numerici e grafici;
Chimica fisica;
Cibernetica e teoria della informazione;
Conduzione elettrica nei gas;
Complementi fisica generale;
Elettrologia;
Elettronica;
Elettrotecnica;
Fisica dei reattori;
Fisica dei neutroni;
Fisica dello stato solido;
Fisica delle particelle elementari;
* Fisica matematica;
Fisica nucleare;
Fisica superiore;
Fisica tecnica;
Fisica teorica;
Fisica terrestre (geofisica);
* Geometria differenziale;
* Istituzioni di analisi superiore;
Istituzioni di fisica nucleare;
* Istituzioni di geometria superiore;
* Istituzioni di fisica matematica;
* Matematiche complementari;
* Matematiche superiori;
Meccanica statistica;
* Meccanica superiore;
Mineralogia;
Misure elettriche;
Ottica ed ottica elettronica;
Onde elettromagnetiche;
Radioastronomia;
Radioattività;
Spettroscopia;
Storia della fisica;
Teoria dei campi;
* Teoria delle funzioni;
Teoria delle macchine calcolatrici;
Termodinamica;
Relatività.

Art. 42. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami dei diciasette insegnamenti di cui agli articoli precedenti.

In deroga all'attuale art. 7 di questo statuto, l'esame di laurea in Fisica è costituito:

a) una prova orale di cultura;

b) una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale;

c) esposizione e commento di una memoria della letteratura scientifica su due proposte.

Art. 43. — Potranno iscriversi al secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di *Fisica generale I e II*, *Analisi matematica I e II*.

L'esame di Fisica generale II può essere sostenuto solo dopo avere superato l'esame di *Fisica generale I* ed *Analisi matematica I*.

Art. 44. — La Facoltà deciderà caso per caso quali abbreviazioni di corso possano essere eventualmente concesse a studenti o laureati provenienti da altre Facoltà ed Istituti superiori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1962, n. 271.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, relativi al corso di studi per la laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 39. — La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a ciascun indirizzo:

1° *Biennio*:

1) Fisica generale 1°;
2) Analisi matematica 1°;
3) Geometria 1°;
4) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
5) Fisica generale 2°;
6) Analisi matematica 2°;
7) Meccanica razionale;
8) Esperimentazione fisica (biennale);

2° *Biennio*:

1) Istituzioni di fisica teorica;
2) Metodi matematici della fisica;
3) Struttura della materia.

L'insegnamento dei « Metodi matematici della fisica » potrà essere sostituito, su deliberazione presa anno per anno dalla Facoltà, con uno dei due seguenti insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Matematica: « Istituzioni di analisi superiore », « Istituzioni di fisica matematica ».

Sono inoltre insegnamenti obbligatori:

a) per l'indirizzo generale (2° biennio):

4) Fisica superiore;
5) Laboratorio di Fisica 1°;
6) Laboratorio di Fisica 2°;
7) Fisica teorica;
8) Corso a scelta di Matematiche superiori;
9) Corso a scelta;

b) per l'indirizzo applicativo (2° biennio):

4) Laboratorio di Fisica 1°;
5) Laboratorio di Fisica 2°;
6) A seconda del ramo di specializzazione;
7) A seconda del ramo di specializzazione;
8) A seconda del ramo di specializzazione;
9) A seconda del ramo di specializzazione;

c) per l'indirizzo didattico (2° biennio):

4) Complementi di Fisica generale 1°;
5) Complementi di Fisica generale 2°;
6) Storia della Fisica;
7) Preparazione di esperienze didattiche 1°;
8) Preparazione di esperienze didattiche 2°;
9) Corso a scelta.

In via transitoria e su giudizio della Facoltà, il corso di Storia della fisica potrà essere sostituito da uno dei corsi a scelta che assumerà pertanto carattere fondamentale.

Per l'indirizzo generale lo studente, per essere ammesso all'esame di laurea, deve aver superato gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi, gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali (4), (5), (6), (7) e gli esami dei due insegnamenti (8) e (9) da seguire uno al terzo e uno al quarto anno, pur avendo facoltà di sceglierne uno per ciascuno dei due seguenti gruppi:

1° *gruppo* (matematiche superiori):

Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Calcoli numerici e grafici;
Calcolo delle probabilità;
Geometria algebrica;
Geometria differenziale;

Istituzioni di Fisica matematica;
Istituzioni di Analisi superiore;
Logica matematica;
Matematiche superiori;
Statistica matematica;
Teoria delle funzioni;
Teoria dei numeri;
Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
Topologia;
Fisica matematica;
Meccanica superiore;
Meccanica analitica.

2° *gruppo*:
Astrofisica;
Chimica fisica;
Onde elettromagnetiche;
Fisica dei reattori;
Pedagogia;
Fisica delle particelle elementari;
Fisica terrestre (Geofisica);
Ottica elettronica,
Meccanica quantistica;
Relatività;
Termodinamica;
Astronomia;
Chimica organica;
Elettrologia;
Fisica dei neutroni;
Geodesia;
Meccanica statistica;
Radioastronomia:
Spettroscopia;
Epistemologia e metodologia;
Chimica teorica;
Elettronica;
Fisica dello stato solido;
Fisica tecnica;
Istituzioni di Fisica nucleare;
Mineralogia;
Radioattività;
Storia della fisica;
Fisica nucleare.

Per l'indirizzo applicativo lo studente, per essere ammesso all'esame di laurea deve aver superato gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali (4), (5) e gli esami relativi dei quattro insegnamenti (6), (7), (8), (9), conformemente ai *curricula* stabiliti anno per anno dalla Facoltà per i diversi orientamenti, o proposti alla approvazione della Facoltà stessa dagli studenti interessati. Ciascun curriculum riguarderà tutti e quattro i predetti insegnamenti e stabilità le eventuali propedeuticità.

Gli insegnamenti (6), (7), (8), (9), potranno essere scelti tra quelli appartenenti ai due gruppi sottoelencati:

1° *gruppo*:
Algebra;
Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Calcolo delle probabilità;
Calcoli numerici e grafici;
Calcolo numerico e programmazione;
Calcolo operativo;
Funzioni speciali;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
Istituzioni di Analisi superiore;
Istituzioni di Fisica matematica;
Istituzioni di Geometria superiore;
Logica matematica;
Matematiche complementari;
Matematiche superiori;
Teoria delle funzioni;
Teoria dei gruppi;
Teoria delle vibrazioni;
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

2° *gruppo*:
Acustica;
Astrofisica;
Astronomia;
Biofisica;
Biologia generale;
Biologia molecolare;
Chimica fisica;
Chimica biologica;
Chimica organica;
Chimica teorica;
Cibernetica;
Fisica del plasma;
Fisica dello stato solido;
Fisica delle particelle elementari;
Fisica nucleare;
Fisica spaziale;
Fisica superiore;
Fisica teorica;
Fisica terrestre;
Genetica;
Geochimica;
Geodesia;
Conduzione elettrica nei gas;
Onde elettromagnetiche;
Elettrologia;
Elettronica;
Elettronica applicata;
Elettrotecnica;
Epistemologia e metodologia;
Fisica dei reattori;
Fisica dei neutroni;
Ottica;
Pedagogia;
Radioattività;
Sismologia;
Storia della fisica;
Teoria delle forze nucleari;
Termodinamica;
Geologia;
Istituzioni Fisica nucleare;
Meccanica analitica;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Meteorologia;
Meteorologia e oceanografia;
Misure elettriche;
Ottica elettronica;
Radioastronomia;
Relatività;
Spettroscopia;
Tecnica del vuoto;
Teoria dell'informazione.

Per l'indirizzo didattico lo studente, per essere ammesso all'esame di laurea, deve aver superato gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi, gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali (4), (5), (6), (7), (8) e l'esame di un insegnamento da scegliere tra quelli del secondo gruppo previsto per l'indirizzo generale.

Si richiederà inoltre alla fine del 1° biennio, e per tutti e tre gli indirizzi, la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica stabilite dalla Facoltà.

Art. 40. — Gli insegnamenti fondamentali comuni a quelli fondamentali relativi ai diversi indirizzi sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante. L'insegnamento di Meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri e in comune con gli allievi matematici.

Gli insegnamenti di Fisica generale 1° e 2° sono in comune con gli allievi matematici e devono essere distinti da quelli destinati agli allievi di altri corsi di laurea. Per gli insegnamenti comuni con il corso del biennio di ingegneria i corsi di esercitazioni sono distinti dagli analoghi corsi per il detto biennio.

Art. 41. — I corsi di Fisica generale e Analisi matematica non devono essere considerati come corsi biennali e per ciascuno degli insegnamenti indicati importano l'esame alla fine di ciascun anno.

I corsi di laboratorio di Fisica 1° e 2°, sia per l'indirizzo generale che per l'indirizzo applicativo, di complementi di Fisica generale 1° e 2°, di Preparazione di esperienze didattiche 1° e 2° comportano due esami distinti alla fine di ciascun anno del 2° biennio.

Il corso di Esperimentazione fisica comporta un esame unico alla fine del 1° biennio.

Art. 42. — Potranno iscriversi ai corsi comuni ai tre indirizzi del 2° biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale 1° e 2° e di Analisi matematica 1° e 2°.

Art. 43. — Si devono, inoltre, osservare le seguenti precedenze nell'ordine degli esami:

gli esami di Analisi matematica 1° e Fisica generale 1° devono precedere rispettivamente gli esami di Analisi matematica 2° e Fisica generale 2°;

gli esami di Analisi matematica 2° e Geometria 1° devono precedere l'esame di Meccanica razionale;

l'esame di Esperimentazione fisica deve precedere gli esami di laboratorio di fisica;

l'esame di Meccanica razionale deve precedere gli esami delle materie del 2° biennio stabilite dal Piano degli studi;

per l'indirizzo generale gli esami di Istituzione di fisica teorica, metodi matematici della Fisica e Fisica superiore, devono precedere l'esame di Fisica teorica;

l'esame di Laboratorio 1° deve precedere l'esame di Laboratorio 2° sia per l'indirizzo generale che per quello applicativo;

gli esami di Complementi di fisica generale 1° e Preparazione di esperienze didattiche 1° devono precedere rispettivamente gli esami di Complementi di Fisica generale 2° e Preparazione di esperienze didattiche 2°.

Art. 44. — Ciascun esame consterà in una prova orale e potrà anche essere integrato da una prova scritta.

Art. 45. — Per il conseguimento della laurea in Fisica lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento riguardante la fisica concordato con un professore ufficiale della Facoltà.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni prima dello esame di laurea insieme ai titoli dei due argomenti previsti dal successivo art. 46.

Art. 46. — L'esame di laurea comprende:

a) per l'indirizzo generale e l'indirizzo didattico:

1) esame di cultura generale;
2) relazione e discussione del lavoro scritto;
3) esposizione e discussione di uno o entrambi gli argomenti scelti dal candidato in materia d'insegnamento della Facoltà, diversi tra di loro e da quello formante oggetto della tesi di laurea;

b) per l'indirizzo applicativo:

1) esame di cultura generale;
2) prova pratica;
3) relazione e discussione del lavoro scritto;
4) relazione e discussione di uno o entrambi gli argomenti scelti dal candidato in materie di insegnamento della Facoltà, diversi fra di loro e da quello formante oggetto della tesi di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di « dottore in Fisica », indipendentemente dall'indirizzo prescelto dal quale verrà fatta menzione nella carriera scolastica.

Gli articoli da 46 a 49 relativi al corso di studi per la laurea in Scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 47. — La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a ciascun indirizzo:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica 1°;
2) Geometria 1°;
3) Algebra;
4) Fisica generale 1°;

2° *Anno*:

1) Analisi matematica 2°;
2) Geometria 2°;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale 2°;

3° *Anno*:

1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica.

Sono inoltre insegnamenti fondamentali:

a) per l'indirizzo generale:

4° *Anno*:

1) Analisi superiore;
2) Geometria superiore;

b) per l'indirizzo didattico:

3° *Anno*:

1) Matematiche complementari;

4° *Anno*:

1) Matematiche elementari da un punto di vista superiore;

c) per l'indirizzo applicativo:

3° *Anno*:

1) Calcoli numerici grafici;

4° *Anno*:

1) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Per ciascuno dei tre indirizzi lo studente, per essere ammesso all'esame di laurea, deve aver superato, oltre agli esami relativi a detti insegnamenti fondamentali, gli esami di altri due insegnamenti complementari (da seguire: per l'indirizzo generale uno al 3° e uno al 4° anno; per l'indirizzo didattico e applicativo ambedue al 4° anno).

Per ciascun indirizzo uno almeno degli insegnamenti complementari deve essere scelto tra i seguenti:

1) Astrofisica;
2) Chimica teorica;
3) Complementi di fisica generale;
4) Elettrologia;
5) Elettronica;
6) Fisica dello stato solido;
7) Fisica matematica;
8) Fisica delle particelle elementari;
9) Fisica superiore;
10) Fisica teorica;
11) Fisica terrestre;
12) Istituzioni di fisica nucleare;
13) Geodesia;
14) Istituzioni di fisica teorica;
15) Meccanica quantistica;
16) Meccanica statistica;
17) Meccanica superiore;
18) Ottica elettronica;
19) Onde elettromagnetiche;
20) Radioattività;
21) Relatività;
22) Termodinamica;
23) Storia della fisica.

L'ulteriore insegnamento complementare può essere scelto o tra gli integnamenti fondamentali previsti per gli altri indirizzi, ovvero tra i seguenti:

1) Algebra superiore;
2) Analisi funzionale;
3) Astronomia;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6) Economia matematica;
7) Epistemologia e Metodologia;
8) Fisica nucleare;
9) Geometria algebrica;
10) Geometria differenziale;
11) Logica matematica;
12) Matematica finanziaria e attuariale;
13) Matematiche superiori;
14) Meccanica analitica;
15) Pedagogia;
16) Statistica matematica;
17) Storia delle matematiche;
18) Teoria delle funzioni;
19) Teoria dei gruppi;
20) Teoria dei numeri;
21) Topologia.

Art. 48. — Gli insegnamenti fondamentali comuni ed i due insegnamenti fondamentali relativi all'indirizzo didattico sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Gli insegnamenti di Geometria 2° e di Meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti del 2° anno di ingegneria.

Per gli insegnamenti comuni con il corso del biennio d'ingegneria i corsi di esercitazioni sono distinti dagli analoghi corsi per il detto biennio.

Art. 49. — Potranno essere iscritti al 2° anno soltanto gli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di analisi matematica 1°, geometria 1°, Algebra.

Art. 50. — I corsi di Analisi matematica, Geometria e Fisica generale non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali e ciascuno degli insegnamenti indicati importa l'esame alla fine di ogni anno.

Si devono, inoltre, osservare le seguenti precedenze nell'ordine degli esami:

l'esame di Analisi matematica 1° deve precedere l'esame di Fisica generale 1°;

gli esami di Analisi matematica 1°, Geometria 1°, e Fisica generale 1° debbono precedere rispettivamente gli esami di Analisi matematica 2°, Geometria 2° e Fisica generale 2°;

l'esame di Algebra deve precedere l'esame di Geometria 2° e di Analisi matematica 2°;

l'esame di Analisi matematica 2° deve precedere l'esame di fisica generale 2°;

gli esami di Analisi matematica 2° e Geometria 1° debbono precedere l'esame di Meccanica razionale;

gli esami di Analisi matematica 2°, Geometria 2°, Meccanica razionale debbono precedere rispettivamente gli esami di istituzioni di Analisi superiore, di Istituzioni di geometria superiore e di Istituzioni di fisica matematica;

gli esami di Istituzioni di analisi superiore e di Istituzioni di geometria superiore debbono precedere rispettivamente gli esami di analisi superiore e geometria superiore.

Art. 51. — Ciascun esame consterà di una prova orale e potrà anche essere integrato da una prova scritta. Tale prova sarà obbligatoria solo per l'esame dell'insegnamento fondamentale previsto nel 4° anno dell'indirizzo didattico.

Art. 52. — Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà presentare un lavoro scritto, che per l'indirizzo generale dovrà presentare i caratteri di una ricerca originale.

Il lavoro scritto dovrà essere presentato alla segreteria dell'Università almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea insieme ai titoli di tre tesine orali scelte per la discussione.

Art. 53. — L'esame di laurea comprende:

a) per l'indirizzo didattico:

1) una relazione orale sul lavoro scritto;
2) esposizione di uno o più delle tre tesine scelte dal candidato;

b) per l'indirizzo generale e applicativo:
1) relazione e discussione del lavoro scritto;
2) esposizione e discussione di uno o più delle tre tesine scelte dai candidato.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scalastica.

Gli articoli 50, 51, 52 relativi al corso di laurea in matematica e fisica sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. 272.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Ignazio di Lojola, Sacerdote e Confessore, nella città di Milano.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano, in data 12 aprile 1961, integrato con dichiarazione del 21 agosto stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Ignazio di Lojola, Sacerdote e Confessore, sita nella città di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1962.

Nomina della Commissione prevista dall'art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, relativa all'abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente abrogazione dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime;

Riconosciuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione prevista nell'art. 3 della citata legge 25 aprile 1961, n. 355;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 1961, con la quale il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Adalberto Berruti è stato designato quale presidente della suddetta Commissione;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione prevista nell'art. 3 della legge 25 apri le 1961, n. 355, è così composta:

Presidente:

Berruti dott. Adalberto, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Membri:

Intreccialagli dott. Antonio, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

Biffi dott. Renato, direttore di sezione del Ministero del tesoro;

Fronzetti dott. Mariano, ispettore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Tondi dott. Francesco, ispettore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1962

GRONCHI

SPALLINO — LA MALFA — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1962
Registro n. 15, *Uff. risc. poste e tel., foglio n.* 208. — VENTURA SIGNORETTI

(3111)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1962.

Sostituzione di un componente della V Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con cui fu istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto Presidenziale in data 13 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1961, registro n. 14, foglio n. 322, con il quale sono stati nominati per il biennio 15 maggio 1961-14 maggio 1963, i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera n. 1754 del 12 febbraio 1962, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato a far parte della V Sezione del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste — per il restante periodo del biennio 15 maggio 1961-14 maggio 1963 — l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giovanni Marchetti, in sostituzione dell'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Sapienza, destinato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giovanni Marchetti, è nominato, per il restante periodo del biennio 15 maggio 1961-14 maggio 1963, componente della V Se-

zione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione dell'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Sapienza.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1962
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 81. — SPATARO

(3076)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1961.

Delimitazione della zona portuale interna di Cannobio (lago Maggiore).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Cannobio (lago Maggiore) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Cannobio è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 41 e 52 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Novara la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la particella 201, il pontile primo, le particelle 38, 93 del porto secondo, la particella 582 e la scaletta terza.

Essa è delimitata come segue:

lato *A-B* verso terra:

dal confine interno verso terra della particella 582 a partire dal lato nord della particella 490;

dalla piazza Indipendenza seguendo il limite verso lago della particella 218;

dal limite verso lago della particella 200, di parte della 226 e di tutta la 260;

lato *B-C* verso lago:

da un allineamento lungo m. 130 in prosecuzione verso lago della linea di confine tra le particelle 146 e 147;

lato *A-D*:

da un allineamento lungo m. 110 in prosecuzione verso lago della linea di confine tra le particelle 582 e 490;

lato *C-D*:

dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti suddetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia - Milano e presso l'Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 7 novembre 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1962
Registro n. 86 *bilancio Trasporti, foglio n.* 208

(3087)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1962.

Riduzione del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto internazionale di cose in temporanea importazione dall'Austria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1164, il quale prevede che possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi e di convenzioni internazionali, oppure per la esistenza di reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Visti il decreto ministeriale 20 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1960, registro n. 6 Finanze, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1960, il decreto ministeriale 25 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1960, registro n. 32 Finanze, foglio n. 267, il decreto ministeriale 28 giugno 1961, registra-

to alla Corte dei conti il 26 settembre 1961, registro n. 40 Finanze, foglio n. 76 e il decreto ministeriale 10 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1962, registro n. 4 Finanze, foglio n. 351;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto internazionale di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria, sono soggetti, per esigenze dei traffici, a tempo indeterminato, al pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, numero 1146, nella seguente misura:

a) di L. 250 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate da oltre 100 km. a 200 km. dal confine;

b) di L. 450 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate oltre 200 km. dal confine.

I trasporti, fino a 100 km. dal confine, sono esenti dal diritto fisso.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° marzo 1962, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 258

(3052)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1953, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona;

Vista la nota n. 6299 del 7 maggio 1960, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona comunica che la locale Camera del lavoro ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Erminio Poggi con il sig. Armando Magliotto;

Decreta:

Il sig. Armando Magliotto è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona in sostituzione del sig. Erminio Poggi.

Roma, addì 27 aprile 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(3049)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1962.

Autorizzazione al Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori in carica a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato un compenso di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati con mezzi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, col quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori in carica costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al Consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 dell'anzidetta legge 13 giugno 1952, n. 693, che affida al Ministro per le finanze il potere di determinare la spesa per schede e stampati occorrente per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 6 febbraio 1961, n. 241/ac, con la quale il Consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati e schede occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1961;

Viste le note 26 agosto 1961, n. 108078 e 13 aprile 1962, n. 179284 del Provveditorato generale dello Stato concernenti il costo degli stampati necessari per la formazione dei ruoli;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1960, n. 401233, col quale è stato determinato il costo degli stampati e schede per gli anni 1959 e 1960;

Ritenuta la opportunità di confermare per il 1961 i criteri adottati per il 1959 e 1960 e di ragguagliare il costo per articolo di ruolo, fissandolo in lire cinque per ciascun articolo;

Determina:

Il Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori in carica è autorizzato a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato il compenso nella misura di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati nell'interesse degli enti medesimi con mezzi e sistemi meccanografici in esecuzione della convenzione approvata con il decreto ministeriale 3 giugno 1958, per l'anno 1961.

Roma, addì 10 maggio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(3077)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1962.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », intesa ad ottenere l'ap-

provazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore e di alcuni tassi di premio relativi a tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita ed i seguenti tassi di premio relativi a tariffa attualmente in vigore, presentati dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille »:

Tariffa 4/25, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente ed in misura ridotta, in caso di premorienza dell'assicurato stesso, in sostituzione della analoga attualmente in vigore;

Tariffa n. 25, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dello assicurato stesso.

Roma, addì 21 maggio 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3079)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1962.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 62, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino:

Tariffa n. 52, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita, complementare alle forme di tipo misto.

Roma, addì 21 maggio 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3078)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 maggio 1962.

Proroga della gestione commissariale del comune di Corato.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1962, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Corato ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona dell'ispettore di ragioneria del Ministero dell'interno dott. Mario Curci.

Il commissario, la cui attività dal momento dell'insediamento è stata rivolta alla soluzione di numerosi, complessi quanto importanti problemi di quel Comune, premessa essenziale per riportare alla normalità la situazione della civica Amministrazione, trovasi nella necessità di dare attuazione ai vari provvedimenti che sarebbero inevitabilmente compromessi o anche subirebbero una stasi pregiudizievole se allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Tali sono i problemi relativi alla sistemazione di importanti servizi pubblici in concessione scaduti, quali i trasporti di carni macellate ed i trasporti funebri, la nettezza urbana, la cui gestione, a causa dell'abbandono del servizio da parte dell'appaltatore conseguentemente dichiarato decaduto, è attualmente, ed in via del tutto provvisoria, assicurata dal Comune.

Sono, inoltre, da segnalare i provvedimenti per la individuazione e sistemazione del patrimonio comunale, il riordinamento delle carriere e dell'organico del personale, l'aggiornamento dei regolamenti comunali oltre che una serie vastissima di altri problemi cittadini rimasti insoluti per la carenza della disciolta Amministrazione ordinaria.

Allo scopo di assicurare alla gestione Commissariale la possibilità di completare la impostazione e la risoluzione del programma in corso, si rende necessaria la proroga della gestione commissariale stessa ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203. E a ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Bari, addì 21 maggio 1962

Il Prefetto: GIURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1962, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Corato e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il dott. rag. Mario Curci, funzionario di prefettura;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Corato è prorogata di tre mesi a decorrere dal 13 giugno 1962.

All'attuale commissario straordinario dott. ragioniere Mario Curci sono conferiti, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui alle premesse.

Bari, addì 21 maggio 1962

Il Prefetto: GIURA

(3112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Libertas », con sede in Bitonto (Bari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 maggio 1962 la Società cooperativa di consumo « Libertas », con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Vacca in data 31 dicembre 1944, repertorio n. 4128 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del geom. Raffaele Cataldi.

(3040)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Vallesindole » (già Fra braccianti, muratori ed affini), con sede in Bagno (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 maggio 1962 la Società cooperativa di lavoro « Vallesindole » (già Fra braccianti, muratori ed affini) con sede in Bagno (L'Aquila), costituita per rogito Marchetti in data 3 settembre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Domenico Marianella.

(3039)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile stradale idroelettrica - C.E.S.I. », con sede in San Massimo di Verona (Verona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 maggio 1962 la Società cooperativa produzione e lavoro « Edile stradale, idroelettrica - C.E.S.I. », con sede in San Massimo di Verona (Verona), costituita per rogito Cesi in data 18 ottobre 1948, repertorio n. 10959, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del ragioniere Arbustini Felice.

(3038)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5909/2638, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione al comune di Castiglione a Casauria, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria estesa mq. 1.100 riportata in catasto alla particella numero 57/d del foglio di mappa numero 6 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il numero 190.

(3082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 28 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,69	620,75	620,78	620,82	620,65	620,69	620,84	620,70	620,71	120,75
$ Can.	569,95	569,65	769,50	569,65	569,25	569,85	569,50	570 —	569,90	769,90
Fr. Sv.	143,70	143,675	143,68	143,71	143,65	143,69	143,69	143,70	143,69	143,67
Kr. D.	89,99	90 —	89,96	90,03	89,95	89,99	90,02	90 —	90,01	90 —
Kr. N.	87,02	87,03	87,05	87,025	87 —	87,03	87,03	87,05	87,02	87 —
Kr. Sv.	120,63	120,64	120,62	120,64	120,60	120,62	120,66	120,65	120,62	120,65
Fol.	172,75	172,72	172,77	172,825	172,75	172,75	172,805	172,80	172,75	172,75
Fr. B.	12,46	12,47	12,47	12,4775	12,4675	12,47	12,47125	12,46	12,47	12,47
Fr Fr. (N.F.)	126,67	126,70	126,70	126,725	126,70	126,67	126,70	126,70	126,68	126,68
Lst.	1745,02	1744,70	1744,75	1745 —	1744 —	1744,97	1744,95	1745 —	1745,10	1744,75
Dm. occ.	155,35	155,40	155,42	155,41	155,39	155,34	155,39	155,30	155,35	155,39
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,05	24,07	24,045	24,05	24,065	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,76	21,76	21,77	21,76	21,80	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76

Media dei titoli del 28 maggio 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,83
1 Dollaro canadese	569,575
1 Franco svizzero	143,70
1 Corona danese	90,025
1 Corona norvegese	87,027
1 Corona svedese	120,65
1 Fiorino olandese	172,815
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,712
1 Lira sterlina	1744,975
1 Marco germanico	155,40
1 Scellino austriaco	24,067
1 Escudo port.	21,76

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Concorso per la nomina e l'ammissione alla Scuola forestale di duecentoquarantasei allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Visto il combinato disposto degli articoli 29 del sopracitato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 8 ottobre 1929, n. 1997 e 6 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228 nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire avvalendosi anche della speciale facoltà di cui all'art. 3, terzo comma del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, n. 3 un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a duecentoquarantasei posti di allievo guardia forestale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione all'apposita scuola forestale di duecentoquarantasei allievi guardie forestali.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non superato il 28°.

Tale limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti e per le altre categorie aventi diritto, ai sensi di legge, a tale maggiorazione nonchè per coloro che hanno appartenuto all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e agli agenti di custodia delle carceri;

c) essere in possesso di licenza di scuola elementare (5ª classe);

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni e difetti;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi da una delle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici, ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti siano esenti da tare mentali;

h) non aver subito condanne penali per delitti dolosi;

i) non essere stati riformati da una delle Forze armate dello Stato, nè allontanati per negata rafferma, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione II - Roma, via Carducci, n. 5) entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno per qualsiasi causa oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli Uffici postali o ad altro Ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

Gli aspiranti dovranno dichiarare il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, nonchè, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo.

Dovranno altresì indicare l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, impegnandosi a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno allegare i seguenti documenti ed attestazioni che riterranno utili ai fini del presente concorso:

1) titolo di studio originale o copia notarile su carta da bollo da L. 200;

2) copia del foglio matricolare munita di marca da bollo da L. 200 (debitamente annullata) attestante il servizio militare eventualmente prestato, o certificato di esito di leva nel caso non sia ancora stato prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del Consiglio di leva.

Detti documenti non possono essere sostituiti dal foglio di congedo e debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

3) eventuali documenti attestanti le benemerenze militari, civili e comprovanti la qualifica di ex combattente, decorato od altre equiparate ai sensi di legge;

4) eventuali documenti atti a dimostrare che l'aspirante per l'attività e le mansioni svolte ha speciali attitudini al servizio forestale e ogni altro eventuale documento comprovante una particolare capacità a disimpegnare servizio in zona di montagna.

Le eventuali benemerenze e qualifiche di cui al n. 3 del presente articolo dovranno essere documentate come segue:

a) per gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: con la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o copia notarile dell'originale o in copia fotografia autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

b) per gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

c) per i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

d) per i profughi: un'attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

e) per gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, su carta da bollo da L. 100;

f) per gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra, e categorie assimilate e per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

h) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Le attestazioni atte a dimostrare le attitudini al servizio forestale e di montagna di cui al n. 4 del presente articolo e ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, saranno comprovate mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario. La Commissione stessa prenderà in esame le domande pervenute e formerà una graduatoria in base ai documenti esibiti dai concorrenti, classificando con determinati punti oltre al titolo di studio presentato, le benemerenze militari e civili e le speciali capacità ed attitudini al servizio forestale degli aspiranti.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la Commissione terrà altresì conto dei diritti di preferenza e di precedenza nonchè del diritto alla riserva del posto previsti dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno sottoposti ad una visita medica da apposito Collegio medico, nominato dalla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale: i dichiarati idonei dovranno sostenere e superare, a giudizio della Commissione esaminatrice, una prova pratica di scrittura sotto dettato che sarà effettuata in una o più sedi per l'accertamento dell'idoneità.

I giudizi dell'esito di visita medica e della prova di esame sono definitivi ed insindacabili.

I posti che si rendessero vacanti per inidoneità fisica, per non aver superato la prova scritta, per rinuncia o mancata presentazione od infine per difetto dei requisiti richiesti, saranno ricoperti con altrettanti aspiranti seguendo l'ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei posti messi a concorso.

Art. 7.

Gli idonei sia alla visita medica che alla prova di scrittura sotto dettato avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato di stato libero, per i vedovi certificato da cui risulti che non hanno prole, su carta da bollo da L. 100;

6) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Tutti i documenti, debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 8.

I vincitori del concorso verranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso di istruzione, al termine del quale dovranno sostenere esami finali consistenti in prove scritte ed orali. Tutti quelli che supereranno tali prove verranno nominati nell'ordine della graduatoria di merito, guardie forestali, prestando il prescritto giuramento ed assumendo una ferma di tre anni a decorrere dalla data di nomina ad allievo guardia.

Coloro che durante lo svolgimento del corso, non diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale, potranno essere dimessi in qualsiasi momento.

Art. 9.

Gli allievi sono soggetti per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1962
Registro n. 8, foglio n. 289. — D'ALENA

(3086)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Milano incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961 con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingua inglese è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Milano per il concorso citato nelle premesse, l'interprete di 1ª classe Calà Salvatore.

Roma, addì 28 aprile 1962

Il direttore generale: RISSONE

(3106)

Nomina di una Sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a duecento posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 835, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie delibere n. 95/P.2.1.1. in data 6 novembre 1961 e n. 214/P.2.1.1. in data 20 aprile 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Considerato che la prova scritta del concorso di che trattasi è stata portata a termine da duemilaseicentoquaranta candidati;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso a duecento posti di capo stazione citato nelle premesse è nominata una Sottocommissione così composta:

Membri:
Marchione dott. Danilo, ispettore capo superiore;
De Martino ing. Mario, direttore centrale a. r.;
Polacchi prof. Luigi, insegnante di lettere;
Malaspina prof.ssa Luigia, insegnante di matematica.

Segretario:
Bordi dott. Renato, ispettore principale.

Roma, addì 15 maggio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(3105)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella Regione al 30 novembre 1961.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 397 in data 29 dicembre 1961 con il quale è stato indetto un pubblico concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Aosta alla data del 30 novembre 1961;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni formulate dall'Ordine dei veterinari della Regione;

Vista la terna proposta dal Consiglio comunale di Aosta;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Aosta alla data del 30 novembre 1961 è costituita come segue:

Presidente:
Chantel dott. Enrico, Assessore regionale alla sanità e assistenza sociale, appositamente delegato;

Componenti:
Margaroli dott. Dario, veterinario regionale;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Monti prof. dott. Franco, docente in clinica medica veterinaria;
Quey dott. Mario, veterinario condotto.

Membri aggiunti per la prova orale di lingua francese:
Gard prof. Patrizio, preside del liceo classico di Aosta;
Bellegotti prof. Luigi, insegnante di lingua francese;

Segretario:
Gontier Mario, funzionario dell'Amministrazione regionale.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione.

Aosta, addì 21 maggio 1962

Il presidente: MARCOZ

(3092)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4904 del 21 aprile 1960 e n. 1295 del 1° febbraio 1961, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Capo d'Orlando, Caronia, Mistretta e nei comuni di Lipari e Tortorici;

Ritenuta la necessità che sia provveduto alla nomina di una Commissione esaminatrice per entrambi i concorsi anzidetti;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con legge 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi, indicati in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:
Monaco dott. Franco, vice prefetto.

Componenti:
Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;
De Blasi prof. dott. Raffaele, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Messina;
Scaffidi prof. dott. Vittorio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Messina;
Spadaro prof. dott. Orazio, ufficiale sanitario di Messina.

Segretario:
Muscolino dott. Ugo, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 17 maggio 1962

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(3095)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5587 del 31 ottobre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 5588 del 31 ottobre 1961, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che con il succitato decreto n. 5588 tra l'altro veniva dichiarata vincitrice della condotta di Mercedusa la ostetrica Buti Venanzia;

Considerato che la sunnominata ostetrica Buti Venanzia ha rinunziato al posto di ostetrica condotta del comune di Marcedusa;

Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare vincitrice della sede predetta altra candidata che segue in graduatoria;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Buti Venanzia, regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione:

Bennardo Emma e Jovine Concetta.

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Mazzei Maria che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Marcedusa indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5588 del 31 ottobre 1961, l'ostetrica Mazzei Maria è dichiarata vincitrice della condotta di Marcedusa in sostituzione di Buti Venanzia rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Marcedusa.

Catanzaro, addì 11 maggio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(3010)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2375 del 21 gennaio 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 dicembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 3240 del 19 giugno 1961;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvati con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1.	Leone Mario	punti 64,61
2.	Schiavone Francesco Paolo	» 57,98
3.	Azzone Giovanni	» 55,06
4.	Saracino Leonardo Ferdinando	» 52,22
5.	Schingo Dante	» 50,89
6.	Gammarota Fernando	» 50,65
7.	Colafelice Nicola	» 49,40
8.	Rossi Francesco	» 48,88
9.	Celozzi Matteo	» 47,80
10.	De Metteis Nicola	» 45,63
11.	Finizio Nicola	» 45,52
12.	Rinaldi Antonio	» 45,01
13.	Izzo Mario	» 43,92
14.	Vassalli Diego	» 42,61
15.	Di Leo Pietro	» 42,33
16.	Antelmy Ernesto	» 41,96
17.	Lopez Giuseppe	» 41,86
18.	Salvatori Francesco	» 41,68
19.	Frasca Annibale	» 41,50
20.	Trecca Pasquale	» 41,45
21.	Specchiulli Raffaele	» 40,60
22.	Castriotta Michele	» 40,59
23.	Nigri Francesco	» 40,46
24.	Palieri Savino	» 40,18
25.	Ceddia Michele	» 39,70
26.	Incalza Pietro	» 39,30
27.	Creta Giuseppe	» 38,98
28.	Mimmo Michele	» 38,80
29.	De Tommasi Orazio	» 38,40
30.	Padula Renato	» 35,91
31.	Gramazio Francesco	» 35,20
32.	Curci Domenico	» 35,40
33.	Cariglia Donato	» 35,00

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 8 maggio 1962

Il medico provinciale: RAHELI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per quattro posti di medico condotto vacanti al 31 dicembre 1960;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti delle singole domande di ammissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per le sedi di condotta, a fianco di ciascuno segnato:

1) Leone Mario: Foggia;
2) Schiavone Francesco Paolo: Stornara;
3) Saracino Ferdinando Leonardo: Candela;
4) Schingo Dante: Apricena.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 8 maggio 1962

(2894) *Il medico provinciale:* RAHELI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.